

N. 29363/14308 di repertorio

**COSTITUZIONE DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese di maggio

26 maggio 2022.

In Milano, nel mio studio in via Manzoni n.12.

Davanti a me Monica De Paoli, notaio in Milano ed iscritto al Collegio notarile di Milano, ed alla presenza delle testi, a me note ed idonee:

Giuseppe Taffari, nato a Palermo il 30 agosto 1979, residente in Milano, Corso XXII Marzo n. 49;

Francesca Carolina Teresa Pasi nata a Milano l'1 dicembre 1973, residente in San Donato Milanese, via Martiri di Cefalonia n. 63/B;

si è personalmente costituito:

Lorenzo Ernesto Lorenzi, nato a Milano il 5 marzo 1978, residente in Milano, via Andrea Solari n. 19, codice fiscale LRN LNZ 78C05 F205H, cittadino italiano;

(di seguito il "**Fondatore**").

Detto Comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, intendendo promuovere l'istituzione di una fondazione con le finalità infra specificate, dichiara quanto segue.

1. È costituita da Lorenzo Ernesto Lorenzi una fondazione denominata
"Archimedu - Ente del Terzo settore"

(di seguito anche la "**Fondazione**").

2. La Fondazione ha sede in **Milano**.

L'indirizzo completo della Fondazione è **Piazzetta Maurilio Bossi n. 4**.

3. La Fondazione non ha fini di lucro, è apolitica ed aconfessionale ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

4. La Fondazione svolgerà le attività di interesse generale di cui all'art. 5, lett. u) ed i), del D.Lgs. 117/2017.

5. La Fondazione è retta dallo statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "**A**", di seguito lo "**Statuto**".

6. A costituire il **Patrimonio** della Fondazione, il Fondatore destina la somma di **euro 30.000,00**, depositata sul conto corrente dedicato del notaio, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, lettera b) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e versati dal Fondatore mediante bonifico bancario di euro 30.000,00 in data 23 maggio 2022 con addebito sul conto corrente IT72Z0301503200000002864602;

7. Ai sensi dell'articolo 8.5 dello statuto, il Fondatore determina in cinque il numero dei componenti del **Consiglio di Amministrazione** della Fondazione, designando a tale carica:

Lorenzo Ernesto Lorenzi, nato a Milano il 5 marzo 1978, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale LRN LNZ 78C05 F205H, cittadino italiano, **Presidente del Consiglio di Amministrazione**;

Giada Bono, nata a Gattinara l 22 settembre 1979, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale BNO GDI 79P62 D938B, cittadina italiana;

Elena Francesca Giliberti, nata a Milano il 14 dicembre 1978, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale GLB LFR 78T54 F205N,

registrato a Milano DP I

il 10 giugno 2022

al n. 48578 s. 1T

con euro 356,00

cittadina italiana;

Giancarlo Miguel Giuffra Moncayo, nato a Tacna (Perù), il 15 aprile 1987, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale GFF GCR 87D15 Z611T, cittadino italiano;

Giovanni Pozzi, nato a Milano il 9 aprile 1969, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale PZZ GNN 69D09 F205J, cittadino italiano;

8. Ai sensi dell'articolo 8.1 dello Statuto il Fondatore Lorenzo Ernesto Lorenzi, quale membro di diritto, resterà in carica a vita mentre i consiglieri Giada Bono, Elena Francesca Giliberti, Giancarlo Miguel Giuffra Moncayo e Giovanni Pozzi resteranno in carica **tre esercizi** fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2024;

9. Ai sensi dell'articolo 13.1 dello Statuto, il Fondatore nomina Sindaco Unico (Organo di Controllo monocratico) **Ettore Pollastrelli**, nato a Roma, il 29 settembre 1988, codice fiscale PLL TTR 88P29 H501L, revisore Legale iscritto con decreto del 16 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 19 ottobre 2021, nel Registro dei Revisori Legali al n. 184418.

10. Ai sensi dell'articolo 13.2 il Sindaco Unico resterà in carica **tre esercizi** fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2024.

11. L'esercizio finanziario della Fondazione si chiude il **31 dicembre** di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2022.

12. Al Presidente vengono conferiti i poteri di cui all'articolo 11 dello statuto, come sopra allegato, e sono altresì conferiti tutti i poteri necessari e opportuni per ottenere l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, con facoltà di apportare al presente atto ed allo statuto, qui allegato, tutte le modificazioni, soppressioni od aggiunte che venissero a tal fine richieste dalle competenti autorità.

13. Le spese tutte del presente, annesse e dipendenti, sono a carico della Fondazione.

Il presente atto verrà depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dal notaio che lo ha ricevuto.

Io notaio ho ricevuto questo atto, da me letto, unitamente all'allegato Statuto, in presenza dei testimoni, al Comparente che lo approva e con i testimoni medesimi e me notaio lo sottoscrivono, alle ore 12.15 dodici e quindici.

Consta di due fogli in parte dattiloscritti da persona di mia fiducia e in parte scritti da me e da persona di mia fiducia per una intera facciata e fin qui della presente.

F.to: Lorenzo Ernesto Lorenzi

Giuseppe Taffari

Francesca Carolina Teresa Pasi

Monica De Paoli

Allegato “A” al n.29363/14308 di repertorio

STATUTO FONDAZIONE

“Archimedu - Ente del Terzo settore”

Preambolo

La Fondazione realizza le proprie attività traendo ispirazione e in attuazione dei seguenti principi:

a) Costituzione della Repubblica Italiana

- Art.2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo [...]”
- Art.3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [...] È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che [...] impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
- Art.4: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.

b) Dichiarazione dei diritti umani – Nazioni Unite – 1948 – Art.26.

- “Tutti hanno diritto all’istruzione. [...] L’educazione deve essere orientata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali [...]”

c) Obiettivi di Sviluppo Sostenibile – Nazioni Unite – 2015.

- “Riconosciamo che sradicare la povertà in tutte le sue forme e dimensioni, è la sfida globale più grande ed un requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile. [...]”
- [...] Decidiamo di combattere le disuguaglianze; [...] di costruire società pacifiche, giuste ed inclusive; [...] di creare condizioni per una crescita economica sostenibile, inclusiva [...]
- Nell’intraprendere questo grande viaggio collettivo, promettiamo che nessuno verrà lasciato indietro[...]
- Immaginiamo un mondo libero dalla paura e dalla violenza. Un mondo universalmente alfabetizzato. Un mondo con accesso equo e universale a un’educazione di qualità a tutti i livelli, [...]
- “Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”

d) Ripensare l’educazione, verso un bene comune globale? – UNESCO – 2015:

- “Un approccio umanistico e olistico all’educazione può e deve contribuire al raggiungimento di un nuovo modello di sviluppo [...] che integri molteplici dimensioni della esistenza umana, [...] un approccio in grado di offrire a tutti la possibilità di realizzare il proprio potenziale per costruire un futuro sostenibile. [...] Tale approccio incide sulla definizione dei contenuti dell’apprendimento e sulle scelte pedagogiche, oltre che sul ruolo degli insegnanti e degli educatori.
- La conoscenza è parte integrante del patrimonio comune dell’umanità. [...] L’educazione e la conoscenza dovrebbero, pertanto, essere considerate come beni comuni globali. [...]

- Quali conoscenze si acquisiscono e perché, dove, quando e come vengono impiegate sono questioni fondamentali per lo sviluppo sia degli individui che delle società.
 - Sostenere e promuovere la dignità, le capacità e il benessere della persona in relazione agli altri e alla natura dovrebbe essere lo scopo fondamentale dell'educazione nel XXI secolo.”
- e) Competenze di base universali, cosa ne possono trarre i paesi – OECD – 2015
- “La crescita economica e lo sviluppo sociale sono strettamente legate alle competenze della popolazione.
 - In ogni luogo le competenze trasformano le vite, generano prosperità e promuovono inclusione sociale. [...] si tratta di assicurarsi che gli individui acquisiscano una solida base di conoscenze in discipline chiave, che sviluppino capacità creative, di pensiero critico e di collaborazione e che coltivino qualità caratteriali come la consapevolezza, la curiosità, il coraggio e la resilienza.
 - La chiave per raggiungere uno sviluppo inclusivo e sostenibile sta nell'aumentare la conoscenza e le competenze della popolazione.”
- f) D.lgs. 3 Luglio 2017, n.117
- Art. 1: “Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona [...]”.

Articolo 1

Costituzione

- 1.1 È costituita, ai sensi dell'articolo 14 e ss. del Codice Civile e del D.lgs. 117/17 la Fondazione denominata “*Archimedu - Ente del Terzo settore*” (di seguito la “**Fondazione**”).
- 1.2 L'indicazione “Ente del Terzo Settore” o l'acronimo “ETS” dovranno essere utilizzati nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
- 1.3

Articolo 2

Sede, delegazioni ed uffici

- 2.1 La Fondazione ha sede in Milano.
- 2.2 Il trasferimento della sede principale nell'ambito dello stesso comune, non comporterà una modifica statutaria ma avrà effetto verso i terzi solo a decorrere dall'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- 2.3 La Fondazione potrà in essere le sue attività sia in ambito nazionale che internazionale, e a tal fine delegazioni, uffici e sedi potranno essere costituiti dal Consiglio di Amministrazione, sia in Italia che all'estero, per svolgere attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3

Scopi ed Attività

- 3.1 La Fondazione non ha fini di lucro, è apolitica ed aconfessionale ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse

- generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.
- 3.2 Le attività di interesse generale della Fondazione avranno ad oggetto l'erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di attività di interesse generale e/o di persone svantaggiate a norma dell'articolo 5 comma 1 lettera u) del D.lgs. 117/17, e l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, a norma dell'articolo 5 comma 1 lettera i), sulla base di quanto indicato nei successivi articoli.
- 3.3 In particolare la Fondazione - tramite il progetto "Archimedu" (di seguito il **"Progetto"**) - intende contribuire alla realizzazione di iniziative ed attività di interesse generale nel settore dell'istruzione, dell'educazione e della formazione tramite l'erogazione di denaro, beni o servizi in favore di: (i) enti ed istituti scolastici che operano senza finalità di lucro, (ii) soggetti svantaggiati, (iii) organizzazioni senza scopo di lucro che operano nell'ambito dell'educazione e della formazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti digitali e nuove tecnologie.
- 3.4 La Fondazione, tramite lo sviluppo del Progetto, intende generare un rilevante impatto sociale, facendo leva sull'educazione e l'istruzione, che rappresentano la forza più efficace per promuovere lo sviluppo sociale e la crescita economica sostenibile di un paese. In particolare, le attività della Fondazione ed il Progetto prevedono lo sviluppo delle seguenti aree di intervento:
- a) sostenere economicamente enti ed istituti scolastici senza finalità di lucro di ogni tipo e livello, selezionandoli sulla base della qualità dell'offerta formativa con l'obiettivo di sostenere e migliorare le offerte formative stesse. Ai fini del pieno sviluppo della persona umana l'offerta formativa deve perseguire l'eccellenza accademica e umana, ponendosi come obiettivo l'apprendimento di competenze sia tecniche che umane. Per ottenere lo sviluppo di tali competenze propone esperienze e individua sistemi di valori.
 - b) sostenere economicamente gli studenti degli istituti selezionati, che versano in condizioni di svantaggio. Progredire nel proprio percorso accademico permette di accumulare un valore che verrà successivamente restituito alla società. Consentire a tutti di esprimere questo elevato valore richiede di rimuovere ostacoli, anche di natura finanziaria, che insistono su particolari gruppi svantaggiati di persone;
 - c) supportare i progetti e le iniziative di organizzazioni senza scopo di lucro che operano nell'ambito dell'educazione e della formazione, per la realizzazione di attività di interesse generale.
- 3.5 Per il perseguimento dei propri scopi, potrà avviare tutte le iniziative ritenute utili o opportune, ivi comprese, nell'osservanza dei limiti imposti dalle leggi vigenti, le attività di natura economica, fra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) sostenere attività di formazione e di ricerca nei propri settori di attività, anche attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;
 - b) promuovere e realizzare iniziative di educazione, sensibilizzazione e formazione, seminari, eventi, progetti, manifestazioni, convegni e workshop;
 - c) collaborare e instaurare relazioni con enti scientifici, universitari, culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;
 - d) svolgere attività di formazione, informazione, studio e ricerca, realizzando anche pubblicazioni;
 - e) stipulare contratti, convenzioni e, comunque, accordi di ogni genere e natura, con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai

punti precedenti;

- f) partecipare ad associazioni, consorzi, reti o altre forme associative e/o societarie, enti e istituzioni, la cui attività sia rivolta, direttamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, partecipando ove lo ritenga opportuno anche alla loro costituzione. In tal caso, alleggerà il bilancio di questi enti a quello della Fondazione
- 3.6 La Fondazione, sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, potrà inoltre esercitare attività diverse che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali, nei limiti di quanto previsto dai regolamenti e dalla normativa di settore.
- 3.7 Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi - nei limiti di quanto previsto dall'articolo 7 del D.lgs. 117/17 - anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. La Fondazione potrà inoltre porre in essere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida Ministeriali ed alle disposizioni della normativa di settore.

Articolo 4

Patrimonio ed Entrate

- 4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- a) dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'ente, (di seguito il **"Patrimonio Minimo"**);
 - b) dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
 - c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
 - d) dalla parte di rendite non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
 - e) da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.
- 4.2 La Fondazione provvede al perseguimento dei propri scopi, con le seguenti risorse economiche:
- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 4.1;
 - b) da eventuali apporti o conferimenti, donazioni o disposizioni testamentarie, aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale o immateriale suscettibile di valutazione economica, che non siano espressamente destinati a integrare il Patrimonio Minimo;
 - c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, che non siano espressamente destinati a integrare il Patrimonio Minimo;
 - d) dai contributi, in qualsiasi forma, concessi ed erogati dal Fondatore;
 - e) dalle risorse delle attività di raccolta fondi;
 - f) dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali, accessorie e connesse;

- g) dalle entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.lgs. 117/2017.
- 4.3 La Fondazione potrà altresì creare al proprio interno fondi vincolati aventi destinazioni specifiche - destinati al sostegno del Progetto - impegnandosi a mantenerne la destinazione originaria, nei limiti di quanto previsto dal presente statuto e dalle norme di legge vigenti in materia, che dovranno essere impiegati nel rispetto di quanto convenuto con i donatori.
- 4.4 Le risorse della Fondazione comprensive di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate saranno utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 3. È vietata in ogni caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.
- 4.5 Qualora risulti che il Patrimonio Minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, deve senza indugio deliberarne la ricostituzione.

Articolo 5

Esercizio finanziario

- 5.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 5.2 Il Consiglio di Amministrazione deve approvare, entro la fine del mese di novembre, il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti e alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c.
- 5.3 Il bilancio di esercizio deve essere redatto ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 117/2017, in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, nel bilancio il Consiglio di Amministrazione dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'articolo 3.6 del presente Statuto.
- 5.4 Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 14 del D.lgs. 117/17, il Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre approvare il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dovrà essere pubblicato sul sito internet della Fondazione e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 6

Organi della Fondazione

- 6.1 Sono organi della Fondazione:
- a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Comitato Tecnico-Scientifico;
 - d) l'Organo di Controllo.
- 6.2 Ai membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo potrà essere riconosciuto un compenso nei limiti di quanto previsto dall'articolo 8 comma 3) del D.lgs. 117/17.
- 6.3 Ai membri degli organi della Fondazione potranno inoltre essere rimborsate le spese sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni e preventivamente

approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

Sostenitori e Volontari

- 7.1 I sostenitori sono le persone fisiche e/o gli enti (i “**Sostenitori**”) che contribuiscono all’attività della Fondazione e al raggiungimento degli obiettivi della stessa in maniera spontanea, secondo le forme e le modalità di tempo in tempo condivise con il Consiglio di Amministrazione.
- 7.2 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 117/2017 (i “**Volontari**” o il “**Volontario**”). I Volontari che svolgono l’attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i Volontari ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 8

Consiglio di Amministrazione

- 8.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra 3 e 11 ed in particolare:
- a) il signor Lorenzo Lorenzi (il “**Fondatore**”), quale membro di diritto, il quale resterà in carica a vita, salvo rinuncia da parte dello stesso;
 - b) da 2 a 10 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione in scadenza, tramite cooptazione, che determina anche il numero dei componenti del consiglio successivo. Per la nomina dei consiglieri occorrerà la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei componenti del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 8.2 I membri del Consiglio di Amministrazione nominati ai sensi del precedente articolo 8.1 b) restano in carica per tre esercizi fino all’approvazione del bilancio del terzo anno successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati anche per più mandati.
- 8.3 Qualora, per qualsiasi causa vengano meno uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, quest’ultimo dovrà provvedere alla loro sostituzione, tramite cooptazione, con le maggioranze previste dall’articolo 8.1 b).
- 8.4 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 8.5 In deroga alle previsioni del precedente articolo 8.1, i membri del primo Consiglio di Amministrazione saranno nominati dal Fondatore in sede di costituzione.

Articolo 9

Poteri del Consiglio di Amministrazione

- 9.1 Il Consiglio di Amministrazione è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, adottando ogni conseguente provvedimento necessario al raggiungimento degli scopi della stessa e in particolare, a titolo esemplificativo, provvede a:
- a) eleggere il Presidente della Fondazione;

- b) redigere e approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, sulla base delle disposizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente;
 - c) redigere e approvare, ove previsto dalla normativa di settore, anche il bilancio sociale sulla base delle disposizioni indicate dalla disciplina tempo per tempo vigente;
 - d) nominare i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico;
 - e) deliberare sugli affari e le questioni che gli siano state sottoposte dagli altri organi della Fondazione;
 - f) determinare le modalità di attribuzione al patrimonio o al fondo di gestione delle risorse di qualsiasi natura, derivanti alla Fondazione nei casi non espressamente disciplinati dal presente Statuto o nei casi dubbi;
 - g) deliberare sulla acquisizione di eredità, legati, donazioni e altre modifiche patrimoniali;
 - h) deliberare eventuali modifiche statutarie;
 - i) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio residuo;
 - j) deliberare in merito all'assunzione del personale e al conferimento degli incarichi a collaboratori e consulenti in seguito alle proposte formulate dal Presidente;
 - k) determinare, l'eventuale, compenso degli organi della Fondazione ed approvare i rimborsi spese;
 - l) approvare e modificare gli eventuali regolamenti della Fondazione;
 - m) cooptare i propri membri nei limiti di quanto stabilito dal precedente articolo 8.
 - n) amministrare il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire un rendimento compatibile con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo tenendo in considerazione, per quanto possibile l'impatto sociale ed ambientale degli investimenti;
 - o) deliberare la costituzione e/o la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- 9.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei propri membri.
- 9.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 10

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

- 10.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sede ordinaria almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in seduta straordinaria ogni qualvolta egli stesso lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri.
- 10.2 Il luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere stabilito ovunque sia nell'ambito del territorio italiano che all'estero. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante invio di comunicazione, attraverso modalità che consentano di attestare l'avvenuta ricezione, ai recapiti espressamente indicati dai singoli consiglieri all'atto della nomina e

che gli stessi dovranno aver cura mantenere aggiornati. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) di convocazione e deve essere inviata almeno sette giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione alle condizioni di cui al successivo 10.4.

- 10.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono comunque valide - anche se non convocate - quando intervengano tutti i Consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo, se non presenti, dichiarino di essere stati preventivamente informati della riunione e siano informati sugli argomenti da trattare.
- 10.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:
- a) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.
- 10.5 La riunione del Consiglio di Amministrazione è presieduta dal Presidente della Fondazione o in sua assenza dal Consigliere più anziano.
- 10.6 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 10.7 Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto, allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio sono adottate con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 10.8 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione in sede di riunione.

Articolo 11

Presidente

- 11.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato anche per più mandati.
- 11.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e consulenti.
- 11.3 Il Presidente sorveglia sul buon andamento della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto, promovendone la riforma qualora si renda necessario, e l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.
- 11.4 Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione; adotta in caso di emergenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione; cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese

pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 12

Comitato Tecnico-Scientifico

- 12.1 Il Comitato Tecnico-Scientifico è organo consultivo della Fondazione.
- 12.2 Il Comitato è composto da un massimo di 15 membri, compreso il suo presidente, nominati dal Consiglio di Amministrazione, tra soggetti appartenenti al mondo della cultura, della scienza, tecnologia, design e delle professioni che si sono contraddistinti per autorevolezza e statura morale, che durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati anche per più mandati.
- 12.3 Il Comitato si riunisce ogniqualvolta il suo presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Comitato stesso.
- 12.4 Il Comitato formula proposte in merito allo sviluppo di iniziative funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione, esprime il parere sui progetti che intende sviluppare la Fondazione, valuta i risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative poste in essere dalla Fondazione.

Articolo 13

Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti

- 13.1 I membri dell'Organo di Controllo - formato in alternativa o da un unico soggetto o da un collegio composto da tre membri - sono nominati dal Fondatore. I membri dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, tali requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 13.2 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, e possono essere riconfermati anche per più mandati.
- 13.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui al DM 4 Luglio 2019 e s.m.i.
- 13.4 I membri dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto con facoltà di intervento solo con espressa autorizzazione del Presidente della Fondazione.
- 13.5 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.
- 13.6 La carica di componente dell'Organo di Controllo è inconciliabile con quella di consigliere.
- 13.7 Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 31 del D.lgs. 117/17, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

In alternativa, il Consiglio di Amministrazione può nominare un revisore o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 14

Scioglimento e destinazione del patrimonio

- 14.1 La Fondazione si estingue secondo le modalità previste dall'art. 27 del Codice Civile.
- 14.2 Fatte salve le norme inderogabili di legge, in caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione, al termine della procedura di liquidazione, dovrà essere devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs. 117/17, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 15

Libri Sociali

- 15.1 I libri sociali sono tenuti a cura di ciascun organo della Fondazione ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 16

Clausola di rinvio

- 16.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e le norme di legge vigenti in materia.

F.to: Lorenzo Ernesto Lorenzi
Giuseppe Taffari
Francesca Carolina Teresa Pasi
Monica De Paoli

Certifico io sottoscritta, **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale *(dotata di certificato di validità fino al 7 settembre 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority)*, che la presente copia *(rilasciata in bollo assolto in modo virtuale - n. 1 marche da euro 16,00)*, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 10 dieci giugno 2022 duemilaventidue.